



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art.1

Ai fini di cui all'art.8 della legge n.175 del 05.02.1992, l'Ordine dei Farmacisti della provincia di VENEZIA istituisce la "Commissione di Vigilanza".

Art.2

Detta Commissione è costituita da tre membri, preferibilmente rappresentativi delle diverse categorie della professione di farmacista, scelti di volta in volta dal Presidente fra i nominativi designati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Assume la funzione di presidente della Commissione il più anziano di età. Il più giovane svolge i compiti di segretario.

Art.3

Nel caso che, in seguito all'esito di una ispezione, si giunga all'instaurazione di un procedimento disciplinare, se tra i componenti la Commissione ispettiva sia presente un membro del Consiglio Direttivo dell'Ordine, questi è tenuto a non partecipare alla deliberazione e al giudizio.

Art.4

Compito della Commissione è la vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti alla professione del farmacista secondo le norme dettate dal Codice Deontologico e dalle leggi che regolamentano il servizio farmaceutico presso le farmacie aperte al pubblico, magazzini della distribuzione intermedia, servizi territoriale delle ASL, strutture pubbliche ospedaliere, case di cura e strutture affini.

Vigila in particolare affinché sia garantito:

- 1) il rispetto delle norme che regolamentano la dispensazione del farmaco, che deve avvenire esclusivamente da parte di un farmacista che indossi il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla FOFI;
- 2) il rispetto degli orari di apertura e chiusura delle farmacie;
- 3) la corretta esposizione dei cartelli riportanti le farmacie aperte per turno e gli orari delle farmacie;
- 4) il rispetto delle norme sulla pubblicità;
- 5) il rispetto della norma che vieta sconti sui medicinali (salvo i casi previsti dalla legge) e della puntuale riscossione dei *tickets* ove e quando previsti;
- 6) che il farmacista operante nelle strutture pubbliche e servizi territoriali agisca con pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi coi quali collabora, favorendo lo scambio di informazioni e tutto ciò che porti a un'assistenza farmaceutica adeguata;
- 7) il rispetto di tutte le disposizioni che regolano la dispensazione del farmaco veterinario e umano nelle ditte di distribuzione intermedia;
- 8) il rispetto di ogni altra disposizione contenuta nel Codice Deontologico.

La Commissione è altresì a disposizione del collega ispezionato per fornire consulenze in ordine a ogni corretto comportamento nell'esercizio della professione.

Art.5

La Commissione esplica la sua attività su mandato del Consiglio unanime dell'Ordine che, sulla scorta di conoscenze dirette o su segnalazioni motivate o per scelta casuale, dispone la verifica.

Il Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, il Presidente dell'Ordine, potranno autorizzare la Commissione ad avvalersi anche di personale esterno (ad es. guardie giurate) per accertare eventuali comportamenti illeciti o scorretti posti in essere dal singolo farmacista.

Art.6

I componenti la commissione nel corso degli accertamenti non possono richiedere esibizione di documenti e accedere a locali non aperti al pubblico senza il consenso del professionista direttamente interessato. L'eventuale diniego dovrà essere verbalizzato con le motivazioni dell'ispezionato.

Art.7

La commissione, eseguito l'accertamento, redige il verbale in duplice copia. Le copie, firmate dai componenti la Commissione e dal farmacista oggetto dell'ispezione, che potrà comunque far annotare le proprie dichiarazioni, saranno consegnate rispettivamente al Presidente dell'Ordine e al professionista in questione; la mancanza della firma di quest'ultimo sul verbale non è causa di invalidità del verbale stesso.

Art.8

Il verbale di ispezione redatto dalla Commissione ha valore di constatazione dei fatti, effettuata da più soggetti che assumono la veste di testimoni.

Art.9

Il Presidente dell'Ordine, se dal verbale dell'accertamento risultino fatti disdicevoli al decoro professionale o in contrasto con la vigente legislazione sul servizio farmaceutico, udito l'interessato, nella prima riunione consiliare successiva alla verifica ne informa il Consiglio Direttivo per gli adempimenti previsti dagli artt.39 e segg. del DPR n.221 del 5.4.1950 e per l'eventuale apertura di procedimento disciplinare.

Art.10

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la copertura assicurativa dei componenti la Commissione di Vigilanza in relazione agli infortuni che possono accadere durante gli accertamenti.

Art.11

La Commissione di Vigilanza decade con la scadenza del mandato triennale del Consiglio dell'Ordine; resta comunque in carica fino alla designazione da parte del nuovo Consiglio della Commissione successiva.